

**Legge federale
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio**
(Legge sul lavoro, LL)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 24 aprile 2007¹;

visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 2007²,

decreta:

I

La legge federale del 13 marzo 1964³ sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 6

⁶ I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza chiedere un'autorizzazione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2007 3905

² FF 2007 3913

³ RS 822.11

Minoranza 1 (Rennwald, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jörg, Genner, Gysin Remo, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon)

Non entrata in materia

Minoranza 2 (Berberat, Favre, Fehr Hans-Jörg, Genner, Germanier, Gysin Remo, Leutenegger Oberholzer, Pelli, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald)

L'oggetto è rinviato alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale con l'incarico di consultare i Cantoni, le parti sociali e le associazioni dei consumatori su questo progetto di modifica della legge sul lavoro.

Minoranza 3 (Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jörg, Genner, Gysin Remo, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald)

Art. 19 cpv. 6

... senza chiedere un'autorizzazione. In tal caso, il datore di lavoro accorda tuttavia al lavoratore un supplemento salariale del 75 per cento.